



Ordinanza 21 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI

del 14 ottobre 2020

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 19 della legge federale del 6 ottobre 2006¹ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC),
ordina:

Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale

Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale giusta l'articolo 10 capoverso 1 lettera a LPC sono aumentati a:

- a. 19 610 franchi per le persone sole;
- b. 29 415 franchi per i coniugi;
- c. 10 260 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI e che hanno compiuto l'11° anno di età;
- d. 7 200 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI e che non hanno ancora compiuto l'11° anno di età.

Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza 19 del 21 settembre 2018² sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI è abrogata.

RS 831.304

¹ RS 831.30

² RU 2018 3535

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

14 ottobre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr